

## **28 febbraio 2017 - APPELLO DEL DOTT. ANGELO BLOISE PER L' ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI**

### **LETTERA APERTA AI PARTECIPANTI LA COMUNITA' DI COSTA PARADISO**

Caro amico partecipante,

ho preso dai tuoi interventi manifesti e da quelli taciuti per disinteresse, pigrizia o disinformazione buona parte dell'abbrivo del mio contributo al dibattito in corso che, a quanto mi è riferito, avrebbe almeno il merito di aver posto i partecipanti alla Comunità e gli attori principali della vicenda nella condizione di informarsi alla luce del sole sulla anomalia nella quale è ingabbiata la Comunità rispetto a quella che dovrebbe occupare in ossequio delle previsioni normative vigenti.

Gli argomenti che ho trattato, sempre gravitanti sulle problematiche di Costa Paradiso, sono stati diversi e chi ne fosse interessato può esaminarli nella rubricache mi è stata gentilmente messa a disposizione,

In uno dei miei primi post, quando ancora non mi ero addentrato nella questione, avevo prospettato intuitivamente che in Costa Paradiso si praticasse più che la legge della Repubblica Italiana quella di "casa nostra" ripeto, per non essere equivocado, casa e non cosa.

Per il momento, evitando di appellarci alle sovrane leggi della Repubblica cui dobbiamo in ultima analisi fare riferimento, limitiamoci a pretendere in fase assembleare l'applicazione, questa volta con ragione, della legge di "casa nostra" ovvero dell' articolo 51 del Regolamento della Comunità che prevede un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri eletti, a maggioranza dei partecipanti presenti, costituiti in assemblea, ogni tre anni.

Nella convocazione in data 7.2.2017 dell'Assemblea della Comunità il Presidente in prorogatio, al terzo giro della sua doppia bocciatura, correttamente la convoca in ottemperanza al disposto dell'articolo 55 del Regolamento. Allega, però, la lettera di partecipazione all'assemblea dei partecipanti da presentarsi all'atto della registrazione indicando la quota di proprietà per l'elezione delle cariche sociali alterando quanto previsto dall'articolo 51 dello stesso Regolamento, proponendo, quindi ai partecipanti, la sua violazione.

Ora con tutto il rispetto per le opinioni espresse nelle precedenti assemblee che hanno indirizzato l'assemblea verso la sua disapplicazione, è evidente a chi pratica di diritto che l'eventuale violazione di tale norma, finalizzata alla tutela dell'interesse generale dell'associazione quindi norma indefettibile, produrrebbe l'invalidità dell'elezione, qualificabile per alcuni con la nullità, se l'assemblea non totalitaria viene svolta con violazione delle norme dello statuto ( Cass. Civ. 9 novembre 1974 n. 3421, Trib.

Milano 3 settembre 1990 in Riv. Notar. 1991)), e per altri con l'annullabilità in quanto svolta in contrasto delle norme poste a tutela dell'interesse del partecipante che, titolare del diritto di impugnazione, può chiederne l'annullamento (Cass. Civ. 13 marzo 1975, n. 938, in Giur. comm. 1976, II, 14).

E' stato anche affermato che nell'ambito delle associazioni non riconosciute la deliberazione contraria alla legge ovvero all'atto costitutivo è normalmente annullabile (cfr. Cass. 17 marzo 1975, n. 1018).

L'art. 51 presuppone per l'elezione del Consiglio di amministrazione l'adozione del metodo ugualitario in quanto chiama il partecipante ad esprimere un voto per testa.

L'ipotesi paventata di acconciarsi attorno ad un tavolo per falsare le regole del gioco è quantomai deleteria se attuata dai privati, ma se partecipata dai rappresentanti dell'Ente Comune è contraria alle norme del diritto pubblico cui sono tenuti ad adeguarsi tali soggetti.

Quindi, come prevede l'art. 51 ogni partecipante, compreso il Comune, ha diritto di votare per una testa per l'elezione del Consiglio di Amministrazione, per i millesimi di proprietà per quanto attiene la modifica dello stato patrimoniale della Comunità, e per i millesimi di cubatura per i servizi di utilità generale, restando impregiudicato il trasferimento al Comune delle gestione degli impianti del servizio idrico integrato di sua proprietà.

Caro amico partecipante facciamoci forti dell'art. 51 e affrontiamo il confronto assembleare con la certezza di essere dalla parte giusta e, se dovessimo essere soccombenti alla prepotenza degli acconciati, determinati a sostenerne l'affermazione nelle sedi competenti.

Con cordialità

Angelo Bloise